

Salute e Sicurezza

nelle Chiese:

ai sensi del D.Lgs.81/08 e

s.m.i..



In questo incontro affronteremo:

- 1) Il senso generale del D.Lgs.81/08 e s.m.i..**
- 2) L'applicazione ai luoghi di lavoro**
- 3) L'applicazione ai Volontari**
- 4) L'applicazione agli operatori pastorali ed
alle attività pastorali**

1) Il senso generale del D.Lgs.81/08 e s.m.i..

Il numero delle vittime sul lavoro in Italia è molto alto, ha subito una battuta di arresto ma resta comunque sempre

molto alto.

Aggiungo a questa affermazione alcuni dati non per fare del terrorismo ma per stimolare una riflessione consapevole.

La vita non ha prezzo, ma credo sia utile enunciare i dati nazionali INAIL (relativi al 2005). Il costo sociale degli infortuni sul lavoro in Italia ammonta a quasi 45 miliardi e mezzo di euro, pari a circa il 3,21% del Prodotto interno lordo.

I costi assicurativi sono stati solo 11.760 miliardi di euro, a fronte di 14.377 miliardi per gli interventi e i dispositivi di prevenzione e di ben 19.307 per le altre spese legate ai danni da lavoro: dal tempo perduto dai colleghi delle vittime per il soccorso all'addestramento dei sostituti, dai guasti alle macchine alla perdita di immagine da parte dell'azienda.

Ma dove si verificano gli incidenti sul lavoro? Nel corso del 2006 il 31,7% degli infortuni denunciati all'INAIL nel settore dell'industria e dei servizi sono avvenuti in aziende fino a 15 dipendenti.

Una percentuale che però quasi raddoppia quando si parla di casi mortali: nel 2006 infatti su 1.205 morti bianche avvenute in questo settore, ben 740 si sono verificate nelle aziende fino a 15 addetti.

Ogni infortunio, in particolare se grave e mortale, costituisce un duro colpo inferto a tutta la società, oltre che alla tutela del più importante valore, la centralità della persona, della sua dignità e al diritto alla salute durante il lavoro.

Un diritto tradotto attraverso una legislazione copiosa ma spesso applicata in maniera burocratica, senza contestualizzare l'intervento stesso nell'ambiente e tra le persone in cui si inserisce.

Proprio a questa contestualizzazione mira la Legge 81 del 2008. Quando l'organizzazione del lavoro è strutturata sul lavoratore non persona, ma strumento per conseguire obiettivi produttivi sempre più elevati, si pongono le premesse per incidenti.

Quando i corsi di formazione sulla sicurezza e l'uso dei dispositivi di protezione che la legge prescrive sono considerati un appesantimento e un impaccio per il lavoro, si pongono le premesse per incidenti.

Quando la costruzione delle procedure per operare in sicurezza nell'azienda viene visto come mero costo e non come investimento per la qualità e la dignità del lavoro, si pongono le premesse per incidenti.

Quando l'obiettivo è l'adempimento degli obblighi di legge, la correttezza formale, e non il rispetto per la vita umana, si pongono le premesse per incidenti.

D'altra parte anche i lavoratori non hanno una corretta percezione del rischio che corrono, e sottovalutano l'importanza delle procedure di protezione.

Perciò occorre rifiutare con forza atteggiamenti che considerano gli infortuni frutto di casualità o, peggio ancora, rassegnarsi alla realtà.

È necessario creare una nuova attenzione alla sicurezza, finalizzata non solo allo svolgimento di singole mansioni lavorative ma anche e soprattutto alle persone che in quel luogo operano e vivono.

La questione della sicurezza sul lavoro più che essere una questione economica, è una questione etica, in quanto mette in gioco il valore principe, non negoziabile, espresso dalla dottrina sociale della Chiesa: **il primato della persona umana sulle leggi economiche produttive.**

Come prima evidenziato, molte sono le cause che stanno a monte di un incidente, tra le più frequenti ricordiamo: troppa confidenza con gli strumenti di lavoro anche pericolosi, vita personale disordinata, norme di sicurezza non rispettate.... La sicurezza del lavoro è quindi una questione assai seria che deve essere affrontata con tutta la dovuta attenzione, anche perché la vita di ogni persona va tutelata anche sul lavoro.

2) L'applicazione ai luoghi di lavoro

Analizziamo ora tutti i soggetti giuridici che interagiscono con la parrocchia.

(questo modo di affrontare la questione sicurezza, è estendibile a tutte le strutture ecclesiastiche)

Partiamo dal presupposto che ...

“la parrocchia può essere titolare e gestire attività diverse da quelle di religione e culto, anche operando attraverso proprie articolazioni interne (gruppi caritativi, gruppi oratorio, ecc.);
in quest’ultima ipotesi dette articolazioni – gruppi non diventano autonomi soggetti giuridici e, pertanto, **qualsiasi responsabilità giuridica rimane in capo alla parrocchia e al parroco, quale amministratore e legale rappresentante della stessa**”

Può accadere che in parrocchia operino enti dotati di autonoma soggettività giuridica, quali fondazioni, associazioni canoniche e civili.

Questi enti, pur in stretta correlazione con la parrocchia, agiscono impegnando solo la propria soggettività giuridica e non coinvolgono in alcun modo la realtà della parrocchia, in quanto:

- Il rappresentante legale non è il parroco;
- i contratti obbligano l'ente e non la parrocchia;
- eventuali responsabilità per danni incidono solo sul patrimonio dell'ente e non sui beni della parrocchia.

Sulla base di quanto appena illustrato è necessario definire con chiarezza i rapporti giuridici tra gli enti (associazioni, fondazioni, cooperative sociali, ecc...) e la parrocchia: il tutto per garantire sia la giusta collaborazione sia per identificare e distinguere le responsabilità.

Esempio:

- se l'ente utilizza immobili o strutture di proprietà della parrocchia, tale uso dovrà essere disciplinato formalmente (con un contratto di comodato, se gratuito, o di locazione se oneroso) e non dovrà pregiudicare le attività parrocchiali;
- se l'ente opera in stretto legame con la pastorale della parrocchia, sarà opportuno puntualizzare le modalità e gli ambiti di azione;

In definitiva, per essere sicuri circa la traslazione della responsabilità dall'Ente Parrocchia ad altri soggetti dotati di personalità giuridica, è necessario che nel relativo contratto, quale che sia la tipologia, questo aspetto sia esplicitato con una clausola ad hoc.

La rappresentanza legale della parrocchia.

Il parroco esercita la propria responsabilità amministrativa sotto l'autorità del Vescovo diocesano.

Si tratta di una responsabilità che esige di essere esercitata “con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici” (canoni 519).

D'altro canto, è una responsabilità personale alla quale il parroco non può rinunciare e alla quale l'ordinario diocesano non può sostituirsi se non in caso di negligenza.

Questa responsabilità abbraccia tutte le attività di cui la parrocchia è titolare comprese, ad esempio, oratorio e scuola materna.

Nel giuramento che è chiamato a fare, prima di incominciare l'incarico, il parroco giura di “ svolgere il proprio compito nel nome della Chiesa e a norma del diritto” e “ con la diligenza di un buon padre di famiglia”.

– Collaboratori retribuiti –

Sono tutti i collaboratori legati alla parrocchia da un contratto di lavoro di qualsiasi genere e con qualsiasi retribuzione.

È bene ricordare che hai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. , art.2 comma 1, lettera a), per lavoratore di intende:

a) *«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, , (fermo restando che un contratto ci deve essere, ndr) svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.*

Al lavoratore così definito è equiparato:

1. il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
2. l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
3. il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

4. l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

**Per tutti questi soggetti, è necessario
garantire la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro!!!!**

In una rapida carrellata, naturalmente non esaustiva della casistica, vediamo in quale occasione i soggetti di cui prima interagiscono con la parrocchia.

– Le feste patronali e le sagre –

Con feste patronali e sagre popolari si identificano iniziative molto diverse tra loro (eventi liturgici, iniziative culturali, eventi ludici e spettacoli, ecc...) ma tra loro unificate dal fatto di essere promosse in occasione di particolari ricorrenze legate alle tradizioni del luogo.

È sempre bene, come in tutti i casi prima esposti, individuare i soggetti a cui attribuire la paternità giuridica delle iniziative.

.....vediamo il perchè

– Le feste patronali e le sagre –

L'amministrazione comunale promuove ed organizza la sagra popolare, il pranzo della sagra viene organizzato nei locali della parrocchia: in questo caso la parrocchia è tenuta a richiedere tutte le autorizzazioni sanitarie ed amministrative necessarie all'evento!!! A questo si aggiunge la responsabilità giuridica legata alla presenza di tante persone "libere" di circolare per i vari ambienti!!

– Sale cinematografiche e cine-teatri (comprese le sale della comunità), sale polifunzionali –

Più che di sale cinematografiche e cine-teatri, è corretto parlare di “sala della comunità”: è una sala cinematografica di proprietà o sulla quale esiste un reale godimento da parte di istituzioni o enti ecclesiastici.

Le sale polifunzionali sono ambienti capaci di accogliere un numero elevato di persone. Possono occasionalmente essere usate come cinema, teatri e locali di pubblico spettacolo: il tutto è naturalmente legato all’ottenimento delle autorizzazioni da parte dei Vigili del Fuoco.

**Analizziamo ora i rischi che il legislatore ha chiesto
al datore di lavoro di valutare.**

Metodologia per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi.

✓ La valutazione dei rischi nel D.Lgs 81/08. (1/10)

Nel D.Lgs. 81/08 si parla di Documento di Valutazione dei Rischi in termini di:

- obbligo non delegabile dal Datore di Lavoro;
- processo trasversale che coinvolge tutta l'azienda (funzioni, reparti, attrezzature, lavoratori, impianti, edifici, ...), da cui discende un documento dinamico;
- strumento necessario alla gestione della sicurezza (obiettivi di miglioramento, pianificazione di misure e formazione/addestramento) l'organizzazione della sicurezza non può rimanere sovrapposta o avulsa dalla struttura decisionale ed organizzativa dell'azienda.

✓ La valutazione dei rischi nel D.Lgs 81/08. (2/10)

- Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

✓ La valutazione dei rischi nel D.Lgs 81/08. (3/10)

(Articolo 28)

Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

✓ La valutazione dei rischi nel D.Lgs 81/08. (4/10)

(Articolo 28)

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

✓ La valutazione dei rischi nel D.Lgs 81/08. (5/10)

(Articolo 28)

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del DVR deve rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei diversi titoli del D.Lgs. 81/08.

TITOLI DEL D.Lgs 81/08.

- LUOGHI DI LAVORO
- USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
- PROTEZIONE INDIVIDUALE
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
- AGENTI FISICI (RUMORE, VIBRAZIONI, CAMPI
- ELETTRROMAGNETICI, RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI)
- SOSTANZE PERICOLOSE (AGENTI CHIMICI, AGENTI
- CANCEROGENI E MUTAGENI, AMIANTO)
- AGENTI BIOLOGICI
- ATMOSFERE ESPLOSIVE

Per il rischio incendio rimane vigente il D.M. 10/03/98

✓ La valutazione dei rischi nel D.Lgs 81/08. (7/10)

- Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

- Effettuata dal Datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (nei casi di cui all'articolo 41);
- previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Il DVR e il DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

✓ La valutazione dei rischi nel D.Lgs 81/08. (8/10)

(Articolo 29)

La valutazione dei rischi deve essere rielaborata:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

✓ La valutazione dei rischi nel D.Lgs 81/08. (9/10)

(Articolo 29)

- DdL di aziende fino a 50 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate che saranno pubblicate in specifico Decreto Interministeriale
- Sono escluse le attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g), nonché:
 - aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
 - aziende che operano in cantieri temporanei o mobili.

✓ La valutazione dei rischi nel D.Lgs 81/08. (10/10)
(Articolo 29)

- L'autocertificazione, per DdL di aziende fino a 10 lavoratori, rimane possibile sino al 18 mese dopo la pubblicazione del suddetto Decreto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012.

✓ Individuazione e quantificazione dei rischi. (1/7)

Per effettuare la Valutazione dei Rischi è necessaria un'analisi dei vari scenari lavorativi in cui i lavoratori possono trovarsi; pertanto è necessario analizzare sia il tipo di fase lavorativa sia il contesto in cui la stessa è compiuta.

(l'unità produttiva, ambiente di lavoro, impianti utilizzati, strutture, materiali e prodotti coinvolti nei processi).

✓ Individuazione e quantificazione dei rischi. (2/7)

La prima operazione da compiere è realizzare un elenco completo contenente tutte le operazioni svolte da tutti i lavoratori.

L'operazione successiva consiste nell'analizzare ogni operazione; è necessario definire la procedura standard compiuta dai lavoratori per eseguire tale operazione e all'interno di questa evidenziare tutti i possibili pericoli per l'operatore.

✓ Individuazione e quantificazione dei rischi. (3/7)

A seguire si riporta l'elenco dei possibili rischi individuabili in una generica attività.

Rischi fisici

meccanici

cadute dall'alto
urti, colpi impatti, compressioni
punture, tagli, abrasioni
scivolamenti, cadute a livello
vibrazioni

termici

calore radiante, fiamme libere
freddo
microclima

elettrici e/o magnetici

contatto con elementi in tensione
rischi da campi statici
campi a frequenza industriale
campi a frequenze superiori

radiazioni

non ionizzanti
ultravioletti, radiofrequenze
laser
ionizzanti
raggi X
radioisotopi
microscopi elettronici

rumore e/o ultrasuoni

**altri rischi fisici non individuati
sopra**

✓ Individuazione e quantificazione dei rischi. (4/7)

Rischi chimici

aerodispersi

polveri, fibre
fumi
nebbie

liquidi

immersioni
aerosol, schizzi

gas, vapori

sostanze irritanti e/o

sensibilizzanti

sostanze corrosive

sostanze tossiche e/o nocive

sostanze cancerogene

sostanze mutagene

sostanze tossiche per il ciclo

riproduttivo ;

sostanze pericolose per

l'ambiente ;

piombo, amianto

fitofarmaci

farmaci

farmaci antitumorali

sostanze che causano

sonnolenza e calo

dell'attenzione

altri rischi chimici non

individuati sopra

✓ Individuazione e quantificazione dei rischi. (5/7)

Rischi biologici

batteri

virus

funghi

endoparassiti umani

altri parassiti

colture cellulari

agenti biologici

gruppo 1

gruppo 2

gruppo 3

gruppo 4

microrganismi geneticamente

modificati

gruppo 1

gruppo 2

attività particolari con rischio

biologico

altri rischi biologici non

individuati sopra

Altri rischi

videoterminali

>= 4h continuative al giorno

>= 20h alla settimana in media

movimentazione manuale dei carichi

da 20 a 30 Kg

da 3 a 20 Kg

rischi d'incendio

sostanze combustibili

sostanze infiammabili

sostanze esplosive

sostanze comburenti

locali particolari

altri rischi non individuati sopra

✓ Individuazione e quantificazione dei rischi. (6/7)

Definiti tutti i pericoli presenti in ogni operazione si passa alla quantificazione del rischio.

Il **rischio (R)** è in genere visto come funzione della **Probabilità (P)** e della **Magnitudo (M)**:

$$\underline{R = P \times M}$$

dove

P è la probabilità che l'evento si verifichi;

M è l'entità del danno atteso con l'accadimento dell'evento.

È necessario, quindi, operare una discretizzazione, in un numero finito di intervalli, sia della probabilità sia della magnitudo e, in un secondo momento, assegnare ai pericoli individuati un valore per entrambe.

✓ Individuazione e quantificazione dei rischi. (7/7)

INTERVALLI DELLA PROBABILITA'		
1	M.BASSO	IMPROBABILE
2	BASSO	POSSIBILE
3	MEDIO	PROBABILE
4	ALTO	M.PROBABILE

INTERVALLI DELLA MAGNITUDO		
1	M.BASSO	LIEVE
2	BASSO	MODESTA
3	MEDIO	GRAVE
4	ALTO	GRAVISSIMA

Dalla combinazione dei due fattori si ottiene un "valore" del Rischio:

$R = P \times M$	MAGNITUDO			
	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

Anche il Rischio è discetizzato in intervalli:

M.BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
---------	-------	-------	------

✓ Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento. (1/5)

In funzione dell'entità del rischio, si pianificano gli interventi da realizzare.

Gli interventi sono finalizzati a ridurre il livello di Rischio dell'attività lavorativa in esame, infatti, il fine della Valutazione dei Rischi è portare a livelli accettabili il Rischio presente.

L'intervento può essere di natura preventiva oppure di natura protettiva: il primo tende ad abbattere la probabilità che l'evento dannoso accada, il secondo ne riduce gli effetti negativi.

È il Datore di Lavoro a stabilire, tranne per le misure più urgenti per le quali è richiesta una applicazione quasi immediata, l'intervallo di tempo nel quale adottare la misura preventiva o protettiva definita.

✓ Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento. (2/5)

Esempio di scadenario per l'applicazione delle misure di prevenzione o protezione:

Livello di Rischio	Azione da Intraprendere	Scala di Tempo
M.BASSO	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate	1 anno
BASSO	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate	1 anno
MEDIO	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili	6 mesi
ALTO	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili	immediatamente

✓ **Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento. (3/5)**

Gli interventi da realizzare, le misure di prevenzione e protezione da applicare, devono ispirarsi a quanto dettato dall'art 15 del D.Lgs. 81/08 "Misure generali di tutela".

L'articolo, tra i vari punti, recita:

- ✓ l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- ✓ il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro;

✓ **Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento. (4/5)**

- ✓ la riduzione dei rischi alla fonte;
- ✓ la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- ✓ la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- ✓ l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- ✓ il controllo sanitario dei lavoratori;
- ✓ l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- ✓ le istruzioni adeguate ai lavoratori;

- ✓ **Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento. (5/5)**
- ✓ la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- ✓ le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- ✓ la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità' alla indicazione dei fabbricanti.

A conclusione di questo breve e gradito incontro, non ci resta che prendere atto del fatto che la sicurezza va ricercata in ogni gesto.

La sostituzione di una lampadina, la pulizia degli impianti, lo spostamento di un dipinto, di una statua o un arredo deve essere preceduta da alcune domande:

-quali sono i pericoli che corre il “lavoratore”?

- stiamo facendo tutto il possibile per ridurre i rischi?

Dato il sistema legislativo inerente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vigente, dato l'uso di ammende come strumento educativo e dato il ruolo fondamentale che la parrocchia svolge all'interno delle città, sembra doveroso intervenire cercando di **garantire la sicurezza** negli ambienti che la Chiesa mette a disposizione della comunità e di **esigere sicurezza** da coloro i quali sia per lavoro sia per spirito cristiano frequentano la Chiesa.

I soggetti del Sistema di prevenzione Aziendale.

✓ Soggetti responsabili. (1/11) - art.17 -

Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili -

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
(i contenuti dell'articolo 28 sono oggetto della terza parte del presente incontro)

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

✓ Soggetti responsabili. (2/11)

Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente –

1. Il datore di lavoro e i dirigenti devono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle gestione dell'emergenza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;

✓ Soggetti responsabili. (3/11) – art.18 –

- inviare i lavoratori alla visita medica e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;

✓ Soggetti responsabili. (4/11) – art. 18 –

- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

✓ Soggetti responsabili. (5/11) – art.18 –

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50....

✓ Soggetti responsabili. (6/11) – art.18 –

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43....
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

✓ Soggetti responsabili. (7/11)

Art. 19. - Obblighi del preposto –

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

✓ Soggetti responsabili. (8/11) – art.19 –

d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

✓ Soggetti responsabili. (9/11)

Art. 20. - Obblighi dei lavoratori -

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

✓ Soggetti responsabili. (10/11) – art.20 –

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

✓ Soggetti responsabili. (11/11) – art.20 –

- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

3) L'applicazione ai Volontari

I volontari associati ai sensi della legge 266/1991, applicazione dell'art. 3 comma 12-bis:

“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo.

I volontari associati ai sensi della legge 266/1991, applicazione dell'art. 3 comma 12-bis:

Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.”

I volontari nelle attività delle Parrocchie.

INTRODUZIONE

“...Ovviamente ciò non può significare che la parrocchia possa disinteressarsi della salute e dell’integrità fisica di questi ultimi: l’impegno per garantire loro ambienti salubri e sicuri nascerà non da questa legge positiva ma da altre normative, oltre che, ed innanzitutto, dal senso di giustizia e di rispetto per la persona che ontologicamente caratterizza la comunità cristiana.

I volontari nelle attività delle Parrocchie.

Pertanto la parrocchia dovrà innanzitutto provvedere alla puntuale manutenzione dei propri ambienti al fine di assicurare che non vi siano pericoli né per i collaboratori né per coloro che partecipano alle attività; inoltre il parroco, anche facendo riferimento al giudizio dei professionisti che lo assistono nell'amministrazione della parrocchia, dovrà informare i collaboratori di eventuali pericoli non manifesti e dare le opportune indicazioni affinché tutte le attività si svolgano in sicurezza

I volontari nelle attività delle Parrocchie.

...(un esempio tradizionale è vietare l'accesso alla torre campanaria qualora si evidenzino dei pericoli in relazione alle scale di accesso); infine è necessario verificare che i contratti di assicurazione (Responsabilità Civile e contro gli Infortuni) siano adeguati ai rischi e alle attività svolte e prevedano in modo specifico anche la tutela dei collaboratori volontari." (don Lorenzo Simonelli, avvocato generale della Curia di Milano)

i volontari “irregolari”

- per la natura “professionale” della prestazione alla quale non sono abilitati;
- per la natura “professionale” della prestazione per la quale non hanno gli strumenti;
- per la natura “professionale” della prestazione per la quale non hanno le dotazioni di sicurezza;
- per un corrispettivo ricevuto di nascosto o camuffato ad es. come rimborso spese.

Una presentazione sufficientemente esaustiva e rassicurante della differenza tra vero collaboratore volontario e lavoratore sommerso si trova alle pagine 110 ss. del volume *“La gestione e l’amministrazione della parrocchia”*, ed. EDB.

A titolo esemplificativo delle situazioni gravi in cui potrebbe trovarsi un parroco sotto il profilo della responsabilità penale, si segnala una pronuncia di particolare rigore della Corte di Cassazione.

La Cassazione: il parroco assume una posizione di garanzia nei confronti dei volontari che lavorano nell'ambito dell'oratorio.

Ritenuto responsabile per un infortunio occorso in parrocchia durante l'uso di una attrezzatura.

È singolare questa sentenza dalla quale discende un importante insegnamento secondo il quale le **norme di prevenzione degli infortuni** si applicano anche nel caso di **prestatori d'opera volontari** assumendo la persona per conto della quale gli stessi operano una posizione di garanzia nei loro confronti specie se vengono poste a disposizione degli stessi attrezzature di lavoro che risultano irregolari.

In questo caso la prestazione d'opera aveva chiaramente natura professionale ed era invece stata svolta per mezzo di volontari **NON PROFESSIONISTI E NON ATTREZZATI ALL'UOPO.**

La sentenza riguarda il Parroco di una parrocchia imputato del reato di lesioni colpose aggravate in danno di una persona che si era offerta volontaria per eseguire i lavori preparatori di una festa parrocchiale.

Questa persona è caduta dall'altezza di circa tre metri a seguito del ribaltamento di un trabattello non allestito a regola d'arte.

Nel corso delle indagini è stato accertato, in particolare, che l'attrezzatura che stava utilizzando era dotata di stabilizzatori, ma che questi non erano stati sistemati perché rendevano difficoltoso lo svolgimento del lavoro che comportava lo spostamento continuo del trabattello medesimo.

D'altro canto il parroco a sua discolpa sosteneva che il gruppo di persone che si erano offerte volontarie erano capaci e competenti e già negli anni precedenti avevano svolto la stessa attività ed inoltre che l'attrezzatura era idonea all'uso e che erano stati i volontari a non aver provveduto a sistemare gli stabilizzatori.

La cassazione ha considerato che la festa parrocchiale non riguardava solo i parrocchiani, ma in prima persona **il parroco**, il quale è il **soggetto che ha la direzione delle attività della parrocchia** e che lo stesso ha messo a disposizione l'oratorio come luogo da allestire per la festa oltre che il trabattello appartenesse alla parrocchia.

A questo si aggiunge che **“l'approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato**, essendo stata riconosciuta la **tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia**, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, **purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi ‘di lavoro’”**.

La ratio della pronuncia è sicuramente ravvisabile nella comprensibile esigenza della tutela di soggetti che hanno subito un infortunio svolgendo una attività comunque di collaborazione.

Nel caso in esame la Corte di Cassazione ha messo ancora in evidenza che anche il parroco aveva l'interesse perchè la festa potesse realizzarsi con meno spese possibili e che era stato lui stesso ad ammettere nella denuncia all'assicurazione di avere affidato ai volontari il compito di lavorare ad una certa altezza sul trabattello sia pure per garantire all'infortunato un risarcimento del danno.

Ha concluso, quindi, la Corte di Cassazione che nella circostanza era stato commesso un errore a non ritenere applicabili le norme di prevenzione degli infortuni e che il parroco *“aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti di chi prestava volontariamente il proprio lavoro e per questa ragione era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano - tra l'altro - l'uso di un trabatello idoneo ed il controllo che lo stesso venisse adoperato in un modo conforme alle norme prudenziali”*.

Da questa sentenza evinciamo la assoluta necessità di predisporre misure che rispondono alla tutela moralmente e giuridicamente obbligatoria delle persone che collaborano con la Parrocchia in attività che, benché di natura volontaria, hanno contenuti decisamente professionali.

4) L'applicazione agli operatori pastorali ed alle attività pastorali

Cfr. art. 16 della Legge 222/1985

“Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;”

*(di queste fanno parte ad es. le attività catechistiche, liturgiche, caritative, oratoriane, i campi scuola, le attività legate ai ministeri istituiti o ordinati ...per le quali abbiamo un **altissimo obbligo morale** di eseguirle in condizioni di sicurezza per tutti ... con la diligenza del buon padre di famiglia)*

“attività diverse da quelle di religione o di culto: quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.”

(... per le quali abbiamo i medesimi obblighi che sussistono per tutti...)